



Comune di San Giovanni Ilarione

Provincia di Verona

Piazza Aldo Moro, 5

37035 San Giovanni Ilarione (VR)

Tel. 045/6550444

E-mail: protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it

Pec: protocollo@cert.comune.sangiovanniilarione.vr.it

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 244

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 06-11-2023

OGGETTO: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di novembre

IL/LA RESPONSABILE DI AREA

adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

VISTE:

- la delibera di C.C. n. 60 del 29/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e successive variazioni;
- la delibera di C.C. n. 59 del 29/12/2022 di approvazione del DUP 2023-2025;
- la delibera di G.C. n. 4 del 26/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 16 del 23/02/2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 71 del 07/09/2023 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 – Prima revisione ed integrazione tabella relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza - Approvazione;

CONSIDERATO che il fondo delle risorse decentrate, destinato a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente,

nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001 laddove impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti.
- l'art. 40, co. 3 – quinquies, del D. Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- l'art. 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *“a decorrere dall'1.1.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate attualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

DATO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016, che ammonta complessivamente ad Euro 120.006,97, costituisce la base di riferimento e di confronto ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2023;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti oltre che numerose altre indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, del MEF e RGS, le quali dispongono che nel concetto di “trattamento economico accessorio del personale”, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria relativi al personale anche se finanziati con somme di bilancio, ancorché sottratti alla contrattazione integrativa aziendale, in quanto aventi specifica destinazione, quali:

- a) le risorse di bilancio destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa (posizione + risultato);
- b) il fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente.

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 per il personale non dirigente per il triennio 2019/2021, e in particolare l'art. 79 *“Fondo risorse decentrate: costituzione”* in ordine alla determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente, che rimanda sostanzialmente all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 ed alla suddivisione delle risorse in:

- *“risorse stabili”* che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- *“risorse variabili”* che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività;
- *“risorse variabili a destinazione vincolata”* che comprendono tutte le fonti di

finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente

ATTESO CHE:

- la costituzione del Fondo del salario accessorio, limitatamente alla parte derivante dalle risorse stabili che lo finanziano, costituisce atto meramente gestionale, rimesso al responsabile preposto;
- rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili, definendo altresì gli indirizzi entro cui la delegazione trattante di parte datoriale dovrà operare, indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa relativamente alle risorse finanziarie disponibili.

CONSIDERATO che il D.L. n. 34/2019, come integrato dal D.M. 17 marzo 2020 ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

VISTA la determinazione dell’Area Contabile n. 38 del 23/10/2023 ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023 – Parte stabile”* con la quale sono state determinate le seguenti voci della parte stabile:

- l’importo unico consolidato delle risorse stabili che ammonta ad **€ 59.338,11**;
- ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett a, CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lett. c, CCNL 22/5/2018) che prevede che *“le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell’anno precedente”*, è prevista una integrazione pari a **€ 1.294,93**;
- a seguito dell’affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. u, CCNL 16/11/2022, si effettua una decurtazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79, concordato in sede di contrattazione integrativa, per l’importo di **€ 5.904,63**, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett a, CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lettera a, del CCNL 22/5/2018) si inseriscono le somme di un importo su base annua pari a Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 per **€ 1.081,60**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. a, CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lettera b, del CCNL 22/5/2018) si inserisce l’importo di **€ 1.827,50** pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 22/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio

alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dall'anno 2018. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b, CCNL 16/11/2022, si inserisce l'importo su base annua di € **929,50** pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (n. 11 dipendenti) Questo incremento decorre dal 1/1/2021 ed è escluso dal limite art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d, CCNL 16/11/2022 si inserisce l'importo di € **1.518,14** pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 16/11/2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (tabella calcolo ARAN CFL 174); tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data del 01/01/2021 e confluiscono nel fondo a decorrere, in via retroattiva, dall'anno 2022. L'importo è escluso dal limite art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019 ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
- l'adeguamento di cui all'art.33 del D.L. n.34/2019 è applicato in misura proporzionale sia al fondo risorse decentrate sia al fondo risorse delle posizioni organizzative a carico del bilancio;
- la nota prot. n. 179877 del 01/09/2020 della Ragioneria Generale dello Stato illustra l'idonea procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina;
- a valere sul fondo incentivante anno 2018, risorse stabili, l'importo unico consolidato, al netto delle componenti escluse, ammontava a € 59.338,11 e che pertanto il valore medio pro-capite è pari ad € $59.338,11 / 11 = € 5.394,37$;
- la differenza di unità tra l'anno 2018 (11 dip.) e l'anno 2023 (al 31/12/2022) (12 dip.) è di 1, che moltiplicato per il valore medio pro-capite, dà un risultato di € 5.394,37;
- per quanto riguarda il personale titolare di posizione organizzativa, l'ammontare delle risorse a carico del bilancio destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2018 ammontava ad € 32.250,00 e che pertanto il valore medio pro-capite è pari ad € $32.250,00 / 11 = € 2.931,83$;

RITENUTO pertanto necessario inserire, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. c, CCNL 16/11/2022, l'importo di € **5.394,37**, come esplicitato più sopra, mentre l'importo di € 2.931,83 andrà ad aumentare le risorse a carico del bilancio destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2023;

RILEVATO pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 risultano essere pari ad € **65.479,52**;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale 81 del 26/10/2023 ad oggetto: “Fondo risorse decentrate anno 2023. Individuazione delle direttive generali alla delegazione trattante e indirizzi per la costituzione della parte variabile” l’organo esecutivo ha autorizzato l’integrazione del fondo delle risorse decentrate, parte variabile, con:

- l’importo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse derivanti da eventuali risparmi del fondo risorse decentrate degli anni precedenti ed eventuali risparmi derivanti dalla disciplina dello straordinario, così come degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di R.I.A. calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione e pari ad € 296,66;
- le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 quantificate in via presuntiva in € 15.000,00 (importo comunque fuori tetto di spesa salario accessorio);
- le somme per incentivi da accertamento tributi, da distribuire ai sensi del Regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa, quantificate in via presuntiva in € 4.000,00 (importo comunque fuori tetto di spesa salario accessorio);
- la somma pari allo 0,22% del monte salari 2018 quantificata in € 1.121,74, ai sensi dell’art. art. 79, co. 3, C.C.N.L. 16.11.2022;
- la somma pari a Euro 1.859,00 derivante dagli incrementi annuali su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L. 16.11.2022, ai sensi dell’art. art. 79, co. 5, C.C.N.L. 16.11.2022;

DATO ATTO pertanto della necessità di provvedere al calcolo per l’anno 2023, con riserva di eventuali ricalcoli a perfezionamento, come più sopra espresso:

- della quantificazione del Fondo 2023 delle risorse decentrate dell’Ente;
- della verifica del complessivo rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

EVIDENZIATO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, nell’importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all’art. 1, co. 557, L. n. 296/2006.

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

VISTI:

- il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
- il D.Lgs. 141/2011 recante modifiche ed integrazioni al succitato decreto legislativo.
- i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;
- lo Statuto Comunale;

VISTA la certificazione del Revisore dei Conti espressa nel parere di cui al verbale n. XX del, in merito alla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2023;

ATTESA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 8 del 24/03/2023 di affidamento incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, adottato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate anno 2023 per il personale non dirigente del Comune di San Giovanni Ilarione, come di seguito riportato:

RISORSE STABILI		
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
art. 79, c. 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	Unico importo consolidato anno 2017. Importo di tutte le risorse stabili indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 € 58.551,37 + € 786,74 (0,2% del M.S. 2001, così come previsto dall'art.67, c.1, CCNL 21/05/2018)	59.338,11
art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato, compresa la quota della 13esima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	1.294,93
art. 7, comma 4, lett. u), CCNL 21/05/2018	Decurtazione fondo per corrispondente incremento risorse destinate alle posizioni organizzative concordato in sede di contrattazione integrativa	-5.904,63
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (A)		54.728,41
art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018	Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 13 dipendenti), a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dal 2019.	1.081,60
art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 21/5/18)	1.827,50
art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 16/11/2022	Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018 (n.11 dipendenti), a decorrere dal 2021	929,50
art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 16/11/2022	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 16/11/2022)	1.518,14
art. 79, comma 1, lett. c), CCNL 16/11/2022	Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	5.394,37
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 (B)		10.751,11
TOTALE RISORSE STABILI (A + B)		65.479,52

RISORSE VARIABILI		
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018	Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione (l'importo confluisce in un tantum nel fondo dell'anno successivo)	296,66

art. 79, comma 5, CCNL 16/11/2022	Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 16/11/2022 (Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018) SOLO PER L'ANNO 2023	1.859,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (C)		2.155,66
art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	15.000,00
art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi per accertamenti IMU e TARI art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018	4.000,00
art. 79, comma 2, lett. d), CCNL 16/11/2022	Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dalla disciplina dello straordinario (valore storico € 3.312,50)	1.066,39
art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022	Incremento risorse art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 16/11/2022, in base alla propria capacità di bilancio, fino allo 0,22% del monte salari 2018 (quota fondo), finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. L. n. 80/2021	1.121,74
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (D)		21.188,13
TOTALE RISORSE VARIABILI (C + D)		23.343,79
TOTALE GENERALE FONDO 2023		(E) 88.823,31

Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (B + D)	(F)	31.939,24
Fondo 2023 al netto delle voci escluse dal limite 2016 (E - F)	(G)	56.884,07
Fondo 2023 Posizioni Organizzative	(H)	41.086,54
TOTALE FONDO 2023 AL NETTO DELLE VOCI ESCLUSE (G + H)	(L)	97.970,61

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE FONDO 2016 (Art. 23, c.2, D.Lgs. n. 75/2017)		
Totale Fondo 2016		87.756,89
Fondo 2016 Posizioni Organizzative	+	32.250,08
Totale Fondo 2016		120.006,97
Quota parte destinata alle P.O. derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato, operato ai sensi dell'art.33, d.lgs. 34/2019 - Art. 67, c. 2, lett. h) CCNL 121/05/2018 - DA SOMMARE al limite del Fondo 2016	+	2.931,83
LIMITE CONSISTENZA FONDO 2016 - LIMITE RISPETTATO		122.938,80

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (A CARICO DEL BILANCIO)			
Totale Fondo P.O. 2016			32.250,08
Art. 7, comma 4, lett. u), CCNL 21/05/2018	Incremento risorse destinate alle posizioni organizzative concordato in sede di contrattazione integrativa	+	5.904,63

Art. 67, comma 2, lett. h) CCNL 21/05/2018	Quota parte destinata alle P.O. derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato, operato ai sensi dell'art.33, D.Lgs. 34/2019	+	2.931,83
TOTALE FONDO P.O. 2023			41.086,54

- 2) Di confermare l'imputazione a carico del Bilancio delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, per un importo pari ad € 41.086,54;
- 3) Di dare atto che nella presente costituzione sono già impegnate, nei rispettivi capitoli del Bilancio di Previsione 2023/2025, le seguenti somme, di natura fissa e continuativa, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali:
 - progressioni storiche orizzontali storicizzate € 21.631,05
 - indennità di comparto € 6.026,76
- 4) Di imputare l'onere residuo di € 42.165,50 a carico del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, che trova copertura al cap. 2164 del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- 5) Di dare atto che l'effettiva imputazione della somma quantificata, mediante costituzione di FPV, avverrà avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2023-2025, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione nell'anno di liquidazione della stessa;
- 6) Di dare atto che la presente costituzione del Fondo 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione ed aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 7) Di rendere informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 C.C.N.L. 21.5.2018;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL/LA RESPONSABILE



F.to Lorenzoni Antonella